



TRIBUNALE DI MASSA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Al
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Massa – Carrara

e, p.c., al Presidente del Tribunale di Massa

OGGETTO: NOMINA DEL CUSTODE IN SOSTITUZIONE DEL DEBITORE (ARTT. 559, comma 3°, 560, comma 1°, c.p.c.)

Nell'ottica di condivisione di prassi virtuose del processo esecutivo già in uso presso altri Uffici Giudiziari, l'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Massa rende noto che per ogni procedura esecutiva, successivamente al deposito della documentazione ipocatastale e dell'ulteriore documentazione integrativa di cui alla circolare del 21.11.2013, il Giudice dell'Esecuzione titolare del fascicolo provvederà senza indugio a nominare un nuovo custode in sostituzione del debitore, già custode *ex lege* ai sensi dell'art. 559, comma 1°, c.p.c.

A tanto si procederà valorizzando il combinato disposto degli artt. 559, comma 3°, 560, comma 1°, c.p.c., che prevedono l'obbligo per il debitore di rendere il conto ed il correlativo potere del giudice di provvedere (d'ufficio) alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il custode giudiziario nominato in sostituzione del debitore verrà selezionato nella cerchia dei professionisti delegabili per le operazioni di vendita ai sensi degli artt. 591 bis c.p.c., 179 ter disp. att. c.p.c., affinché, ove venga successivamente disposta la delega delle relative operazioni, sia assicurata la continuità soggettiva tra custode giudiziario e professionista delegato, a norma dell'art. 559, comma 4°, c.p.c.

In particolare, il custode giudiziario così nominato espletterà i seguenti incombenti:

1. Controllo preliminare del fascicolo, della completezza della documentazione depositata dal creditore precedente e segnalazione al G.E. per eventuali integrazioni;
2. Sopralluogo presso l'immobile pignorato ed immediato contatto con il debitore, sia onde stimolare la collaborazione di quest'ultimo – e, diversamente, sollecitare al G.E. l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, comma 3°, c.p.c. – sia onde renderlo edotto della facoltà di promuovere il procedimento di conversione del pignoramento di cui all'art. 495 c.p.c.;
3. Riscossione dei canoni dovuti per contratti di locazione aventi ad oggetto l'immobile pignorato;

4. Coordinamento con l'esperto nominato per la stima del compendio immobiliare staggito per le operazioni di sopralluogo e rilievo.

Fatte salve situazioni particolari, non sarà prevista la corresponsione di acconti in favore del custode così nominato, il cui compenso verrà liquidato secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le procedure esecutive pendenti per le quali non sia già stata fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c.

Massa, 7 maggio 2014

**Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare
Dott.ssa Sara Farini**

**Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare
Dott. Giampaolo Fabbrizzi**